



QATAR

DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI ESTERI IN QATAR

di

Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

Incentivi agli investimenti esteri in Qatar

Al fine di coinvolgere il settore privato negli investimenti il governo del Qatar ha costituito nel 1997 la Qatar Industrial Development Bank (QIDB), al 100% di proprietà statale, con un capitale di QR 200 milioni, con lo scopo di fornire prestiti a tasso agevolato alle aziende. Il governo ha inoltre progettato la riforma del diritto societario e commerciale.

Gli attuali incentivi prevedono l'assistenza allo sviluppo dei progetti industriali, una volta autorizzati da parte del governo, nell'ottenimento di prestiti bancari e agevolati e nell'erogazione di energia, petrolio, acqua e gas naturale a prezzi ridotti.

Lo stato del Qatar incoraggia la partecipazione di società estere ad investire nel paese specialmente nel settore della fornitura di tecnologia, mettendo a disposizione i seguenti incentivi:

- fornitura di gas naturale al costo di USD 0,60 – 0,75 per milione di BTU (1 Watt = 3,413 British Thermal Unit);
- elettricità al costo di USD 0,0178 per Kwh;
- infrastrutture;



Milano, Bologna, Roma, 3 Marzo 2022

- superficie industriale al valore d'affitto nominale di QR 1 per metro quadrato all'anno;
- nessun dazio sull'importazione di macchinari, attrezzature e parti di ricambio;
- nessun dazio all'esportazione;
- nessuna imposta sui profitti della persona giuridica per periodi predeterminati;
- esenzione fiscale per 10 anni;
- nessuna imposta sui salari dei lavoratori stranieri;

oltre ad assistenza medica di livello, basso livello di inflazione, facilità nei trasporti internazionali, disponibilità di manodopera anche professionale.

Non ci sono limiti all'investitore estero che intende compiere l'investimento con proprio capitale e, nel caso fosse necessario, esiste una consistente disponibilità da parte delle banche del Qatar e dei paesi GCC ad intervenire con sostegno finanziario.

Molti degli incentivi appena visti sono contenuti nella Legge n. 13/2000 sugli investimenti esteri, la cui trattazione specifica è nel capitolo che segue, ed infra nel capitolo su tassazione, paragrafo relativo alle esenzioni fiscali.

Caratteristiche della normativa degli investimenti esteri in Qatar

La disciplina degli investimenti esteri in Qatar è contenuta nella Legge n. 13/2000. La norma considera investitori esteri le persone fisiche o giuridiche straniere che compiono investimenti con propri capitali in uno dei progetti in cui lo Stato ha autorizzato l'investimento diretto.

Il capitale straniero investito può consistere in:

- denaro trasferito in Qatar tramite banche e società finanziarie autorizzate;
- materiali importati per l'investimento specifico;



Milano, Bologna, Roma, 3 Marzo 2022

- profitti, guadagni e riserve finanziarie realizzati a seguito dell'investimento di capitale straniero in un determinato progetto volti ad accrescere il capitale del medesimo o ad essere investiti in altri progetti autorizzati;
- licenze, brevetti, marchi commerciali registrati in Qatar

La legge prevede che gli investitori stranieri possono investire in quasi tutti i settori dell'economia nazionale a condizione che ci sia un socio locale o più di uno (cittadini del Qatar) e che la loro quota non sia inferiore al 51% del capitale totale.

Il Ministro dell'Economia può autorizzare gli investitori stranieri ad elevare la loro quota dal 49% fino al 100% del capitale totale di un progetto nei seguenti settori: agricoltura, industria, sanità, istruzione, turismo, sviluppo e sfruttamento delle risorse naturali, dell'energia o dei minerali, a condizione che il progetto sia adeguato al piano di sviluppo dello Stato, dando preferenza a:

- progetti che utilizzano al meglio la materia prima esistente localmente;
- aziende che realizzano prodotti di qualità che vengono esportati e che utilizzano tecnologie moderne;
- progetti di realizzazione in Qatar di industrie di fama mondiale e che possano formare ed addestrare quadri nazionali.

Gli investimenti esteri non sono consentiti nei settori delle banche, delle compagnie assicurative, delle agenzie commerciali, dell'acquisto di immobili.

Il Ministro dell'Economia può autorizzare le società estere a stipulare contratti di lavoro in Qatar qualora siano garantiti i servizi e gli interessi generali.

La legge prevede come incentivi agli investimenti la concessione dei terreni necessari all'investitore straniero per la realizzazione del suo progetto consentendo la stipulazione di un contratto d'affitto a lungo termine non superiore a 50 anni rinnovabili.



Milano, Bologna, Roma, 3 Marzo 2022

Viene consentito all'investitore straniero di importare per il suo progetto tutto ciò che serve per la costruzione, funzionamento e ampliamento del progetto medesimo.

Il Ministro dell'Economia ha facoltà di concedere:

- l'esenzione a favore del capitale straniero investito nei settori dell'agricoltura, industria, sanità, istruzione, turismo, sviluppo e sfruttamento delle risorse naturali, dell'energia e dei minerali dall'imposta di reddito per un periodo non superiore a 10 anni;
- l'esenzione doganale a favore dell'investitore estero per l'importazione di macchinari e strumenti necessari al progetto.
- l'esenzione doganale a favore dell'investitore estero nel settore dell'industria per l'importazione di tutte le materie prime e dei materiali semilavorati necessari per la sua produzione che sono irreperibili nel mercato locale.

L'investitore straniero può cedere la proprietà dei propri investimenti ad un altro investitore, straniero o locale, o ad un proprio socio locale nel caso di joint venture.

La normativa sugli investimenti non trova applicazione nei confronti delle società estere che operano nel paese in base a concessioni o accordi speciali nei settori dell'estrazione, sfruttamento, gestione di risorse naturali e nei confronti delle società statali o a partecipazione statale e ad altri enti pubblici partner di investitori stranieri.

I limiti imposti all'investitore straniero sono il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, della sicurezza e salute pubblica, ordine pubblico e morale pubblica, prevedendosi l'applicazione di sanzioni dai QR 50.000 ai QR 100.000. Funzionari del Ministero possono eseguire controlli, eseguire ispezioni nelle strutture, registri e documenti dell'investitore estero.

ROMA

Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO

Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA

Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0) 2 700508100



Tutela da esproprio statale in Qatar

Gli investimenti esteri possono essere sottoposti ad esproprio o ad una simile procedura solo in ipotesi di interesse generale, senza discriminazione alcuna, verso un equo e rapido indennizzo, in ogni caso, il valore dell'indennizzo deve corrispondere al reale valore economico della proprietà espropriata. L'importo dell'indennizzo dà diritto agli interessi e può essere trasferirlo all'estero.

Moneta dell'investimento in Qatar

Tutte le transazioni avvengono con qualsiasi divisa trasferibile al prezzo di cambio vigente alla data dell'operazione.

Rimpatrio degli utili in Qatar

Le società per azioni costituite in Qatar da soci esteri sono sottoposte a delle restrizioni per quanto riguarda il rimpatrio degli utili. E' necessario trasferire il 10% all'anno degli utili conseguiti in una riserva legale fino a che la riserva non abbia raggiunto almeno il 50% della quota del capitale sociale.

Oltre a ciò, lo stato del Qatar non impone alcun controllo e restrizione al rimpatrio di profitti, del capitale investito, del ricavo della vendita o liquidazione dell'investimento, delle somme liquidate a seguito di controversie legali riguardanti l'investimento da parte degli investitori esteri. Non ci sono restrizioni dovute al cambio.



Accordo per la protezione degli investimenti in Qatar

L'accordo per la protezione degli investimenti tra Italia e Qatar è stato stipulato a Roma il 22 marzo 2000 ed è stato ratificato dall'Italia con L. 331/2003, esso è volto a favorire la cooperazione economica tra i due paesi promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio dei due paesi.

Per quanto riguarda il contenuto dell'accordo, esso ricalca sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in questi casi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per investimento si intende in generale ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra. La norma specifica che in tale definizione si intendono ricompresi, sia pure in via non esclusiva, oltre ai beni mobili e immobili, ai diritti di proprietà intellettuale e industriale ed ai diritti economici, i titoli azionari, le obbligazioni, i titoli pubblici e le quote di partecipazione di società.

Per investitore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte, comprese le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate da dette persone fisiche o giuridiche.

A norma dell'articolo 2 ciascuna Parte incoraggia gli investitori dell'altra Parte contraente, predisponendo le condizioni d'investimento adatte per l'altra Parte ed assicurando agli investimenti di entrambe le Parti un trattamento giusto ed equo, in conformità alla legislazione ed ai regolamenti in vigore, ed il mantenimento di condizioni economiche e giuridiche atte a garantire la continuità dello stesso trattamento giuridico. Sono escluse le misure arbitrarie o discriminatorie nonché l'applicazione retroattiva di leggi, regolamenti e misure di politica economica relative agli investimenti.

Ai sensi dell'articolo 3 le Parti si impegnano a riconoscere agli investimenti operati dall'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri



Milano, Bologna, Roma, 3 Marzo 2022

investitori o ad investitori di paesi terzi, fatti salvi i vantaggi o privilegi riconosciuti in forza di accordi che istituiscono aree di libero scambio, unioni economiche o convenzioni regionali. La disposizione non si applica alle questioni fiscali.

Secondo l'articolo 4, qualora gli investimenti effettuati da soggetti di una Parte contraente subiscano danni o perdite a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza o guerre civili nel territorio dell'altra, otterranno da quest'ultima un indennizzo adeguato, e comunque non inferiore a quello previsto per i propri cittadini e per gli investitori di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che le perdite siano state causate da forze di governo o loro soggetti.

In forza dell'articolo 5 le Parti contraenti si impegnano a non nazionalizzare ed espropriare gli investimenti dell'altra Parte, se non per fini pubblici o di interesse nazionale. In tal caso dovrà essere riconosciuto, entro 6 mesi, un'adeguata ed effettiva indennità, corrispondente al reale valore economico dell'investimento, comprendente interessi computati sulla base del tasso LIBOR a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio e fino alla data di pagamento.

L'articolo 6 garantisce agli investitori di ciascuna Parte contraente il libero trasferimento all'estero dei capitali, dei redditi, dei rimborsi dei prestiti, dei risarcimenti, dei compensi e delle indennità relativi agli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte, fatto salvo il rispetto degli obblighi fiscali.

Nel caso una delle Parti abbia prestato garanzia per gli investimenti effettuati da propri investitori nel territorio dell'altra, è prevista, ai sensi dell'articolo 7, la surroga nella titolarità dei diritti spettanti al soggetto garantito.

L'articolo 8 disciplina le modalità di effettuazione dei trasferimenti di cui agli articoli 6 e 7 e specifica che essi devono comunque essere realizzati entro 6 mesi.

Gli articoli 9 e 12 chiariscono inoltre che agli investimenti saranno applicate comunque le disposizioni più favorevoli contenute in norme di diritto internazionale generale, in altro accordo internazionale a cui abbiano aderito le Parti contraenti o che sarà stabilito

ROMA

Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO

Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA

Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0) 2 700508100



STUDIO LEGALE MISURACA -
Avvocati, Fiscalisti & Associati
Law Firm in Italy

ROMA
MILANO
BOLOGNA

info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Marzo 2022

in seguito tra loro, ovvero in leggi, regolamenti, contratti, autorizzazioni o accordi di investimento.

Gli articoli 10 e 11 regolano la composizione di controversie tra le Parti contraenti, nonché la composizione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte.

ROMA

Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO

Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA

Via Urbana 5/3, 40123
Tel. : + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0) 2 700508100